COMUNE DI BRIONA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 11/12/2023

OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024. CONFERMA

L'anno **2023** il giorno **11** del mese di **Dicembre** alle ore 18.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione notificata nei termini di legge, sono stati convocati in seduta ordinaria di prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Davide Maria GIORDANO	SI	Patrick BARBERO	NO
Roberta BARDONE	NO	Alberto TORNACO	SI
Martina FEDERICI	SI	Mariella ROGAZIONE	NO
Giovanni BARAGGIOLI	SI	Martina SBERVEGLIERI	NO
Lidio MIGLIORINI	SI		
Maria Enrica CALDERINI	SI		
Giuseppina ANDENNA	SI		

Presenti : 7 Assenti : 4

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Francesco LELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Davide Maria GIORDANO.

OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024. CONFERMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".*

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Considerato che con un comunicato del Ministero dell'Economia e Finanze del 30 novembre 2023, si conferma la proroga all'anno d'imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023, dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale come previsto dall'art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160 del 2019

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/07/2020 venivano approvate le aliquote IMU relative all'anno 2020.

Ritenuto, relativamente al soddisfacimento del fabbisogno finanziario dell'Ente e garantire gli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni IMU approvate per l'anno 2020.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019 e s.m.i..

Visto il Regolamento comunale " Per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16/07/2020.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 60/2019:
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati

dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette, fermo restando l'assoggettamento all'aliquota ordinaria dei fabbricati che non rientrano in questa casistica;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Visto l'articolo 14 comma 1 del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU" il quale stabilisce che si applica un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo, a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), che la utilizzano come abitazione principale. Ai fini dell'agevolazione è necessaria la residenza anagrafica nell'immobile da parte del beneficiario del comodato.

Atteso che, ai sensi dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e s.m.i., le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 7
Consiglieri FAVOREVOLI: 7
Consiglieri CONTRARI: 0
Consiglieri ASTENUTI: 0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di confermare ed approvare le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE cat. A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) E RELATIVE PERTINENZE (C/2, C/6 e C/7) massimo una per ciascuna categoria.	4,00 per mille detrazione € 200,00
IMMOBILI UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CONCESSI IN USO GRATUITO A GENITORI E FIGLI (art. 14 comma 1 del Regolamento comunale) escluse le categorie A/1, A/8 e A/9.	8,60 per mille
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A GENITORI E FIGLI CON CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO art. 1, comma 10 della Legge n. 208 del 2015 (**base imponibile ridotta al 50%**)	9,60 per mille
FABBRICATI ACCATASTATI IN CAT. D (escluso cat. D/10)	9,30 per mille (di cui 7,60 allo Stato e 1,70 al Comune)
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 per mille
ALTRI IMMOBILI (diversi da quelli indicati precedentemente)	9,60 per mille
AREE FABBRICABILI	9,60 per mille
TERRENI AGRICOLI	8,60 per mille

3. Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, come da Deliberazione della Regione Piemonte del 12 maggio 1988, n. 826-6658 concernente la "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura" e pubblicata sul BUR Piemonte n. 28 del 13 luglio 1988. Il Comune di Briona, nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) e l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione e precisamente:

FOGLI DI MAPPA ESENTI	dall'1 al 7; 11; 12; 16 e 17

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Pareri

COMUNE DI BRIONA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 26**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario - Tributi**

Oggetto: **IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024. CONFERMA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario - Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2023

Il Responsabile di Settore

Volpi Spagnolini Franca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Volpi Spagnolini Franca

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
DAVIDE MARIA GIORDANO	DOTT. FRANCESCO LELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Briona. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LELLA FRANCESCO in data 22/12/2023
Davide Maria Giordano in data 29/12/2023